DECISIONE N. 2178/68/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1968

che proroga la decisione dell'Alta Autorità n. 1-64 relativa al divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi o territori a commercio di Stato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 5, 8, 60 paragrafo 2, 64 e 95, commi 1° e 2°,

vista la decisione dell'Alta Autorità n. 1-64 del 15 gennaio 1964 che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi o territori a commercio di Stato *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 97/64), prorogata con decisioni dell'Alta Autorità n. 21-64 del 10 dicembre 1964 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 211 del 18 dicembre 1964, pag. 3602/64), n. 16-65 del 15 dicembre 1965 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 212 del 16 dicembre 1965, pag. 3155/65), n. 30-66 del 16 dicembre 1966 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 238 del 24 dicembre 1966, pag. 4030/66) e n. 35-67 del 21 dicembre 1967 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 318 del 29 dicembre 1967, pag. 8),

vista la decisione dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, del 10 dicembre 1968, che fissa dei contingenti d'importazione di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi o territori a commercio di Stato per il 1969,

considerato che :

— in virtù della decisione n. 1-64, la cui efficacia cessa il 31 dicembre 1968, è stato vietato alle imprese della Comunità di allineare, nelle transazioni relative ai prodotti siderurgici e alla ghisa, le proprie offerte su prezzi e condizioni di vendita per prodotti siderurgici e ghisa provenienti da paesi o territori a commercio di Stato ;

— persistono le circostanze economiche e le ragioni giuridiche che hanno giustificato la decisione n. 1-64 e l'esperienza ha confermato che il divieto di allineamento istituito da tale decisione costituisce, con il contingentamento delle importazioni di prodotti siderurgici e di ghisa da paesi o territori a commercio di Stato, un mezzo adeguato e necessario per fronteggiare la tendenza al deterioramento dei prezzi nel mercato comune ;

— i governi degli Stati membri hanno deciso di applicare dei contingenti alle importazioni anche per il 1969 ; è necessario pertanto, per gli stessi motivi della decisione n. 1-64, mantenere in vigore il divieto di allineamento per il 1969 ;

previa consultazione del Comitato consultivo e su parere conforme all'unanimità del Consiglio,

DECIDE :

Articolo 1

La decisione dell'Alta Autorità n. 1-64 del 15 gennaio 1964 è prorogata al 31 dicembre 1969.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1969 e sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Bruxelles, 27 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY